

INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4

Capo IV - Trasposizione dei dati su supporto magnetico - Sezione I - Disposizioni generali

Art. 18 Procedura

1. Le operazioni per il caricamento delle iscrizioni dei libri maestri nella banca dati di cui all'articolo 2 avvengono distintamente per comune catastale.
2. La determinazione dell'Ufficio del Libro fondiario da informatizzare spetta alla Giunta regionale che, sentita la Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita Commissione.